

Unione Europea
Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico

Aree e Servizi Tecnici centrali
Uffici del Genio Civile
Uffici Regionali Espletamento Gare d'Appalto
Osservatorio Lavori Pubblici
Organismo di Ispezione

Disposizioni attuative per l'istituzione e la gestione telematica dell'albo degli operatori economici finalizzato alla verifica e semplificazione degli adempimenti documentali di gara

Premessa

1. L'Albo degli Operatori Economici è aperto a tutti i soggetti ("Imprese, consorzi, cooperative, etc. come previsto all' art. 45 del DL. 50/2016 e s.s. mm. ii.") che intendano avere rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante Regione Siciliana, nonché di tutte le Stazioni Appaltanti dell'isola che aderiranno in convenzione all'utilizzo in riuso della piattaforma Sitas al fine di voler volontariamente aderire ad una procedura semplificata per la produzione della documentazione richiamata nei bandi di gara ai fini della partecipazione alle gare d'appalto.
2. Agli effetti del presente documento, verranno adottate le seguenti definizioni:
 - *Codice Appalti*: il Decreto Legislativo n. 50/2016, ed ogni sua successiva modifica e integrazione.
 - *Operatore Economico*: il soggetto che, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. p) del Codice Appalti, è imprenditore o comunque prestatore di lavori, servizi o forniture, nei limiti in cui la propria attività sia compatibile con l'affidamento di contratti pubblici.
 - *Albo degli Operatori Economici*: la raccolta di dati di carattere personale, economico, tecnico e merceologico, che contraddistingue la struttura soggettiva, l'oggetto di attività ed ogni altro elemento di classificazione degli Operatori Economici iscritti, e che è governata nella sua gestione dalle presenti Norme, nonché a raccolta di documenti richiesti a titolo di certificazione da produrre in riferimento a quanto richiesto nei bandi di gara.

- *Stazione Appaltante*: Regione Siciliana quale soggetto che mantiene, aggiorna e gestisce l'Albo secondo le procedure indicate nel presente documento.
- *Domanda di Ammissione*: l'istanza trasmessa tramite il portale, contenente le dichiarazioni e le informazioni richieste nel presente documento, che l'Operatore Economico sottopone alla Stazione Appaltante ai fini della verifica dei requisiti di ammissione e della propria inclusione all'Albo.
- *Istanza di Rinnovo*: la richiesta trasmessa tramite il portale, presentata dall' Operatore Economico entro il 30 novembre di ogni anno, con la quale il medesimo conferma la propria iscrizione all'Albo e trasmette nuovamente le informazioni e le dichiarazioni necessarie.
- *Richiesta di Aggiornamento*: l'istanza trasmessa tramite il portale mediante la quale l'Operatore Economico già iscritto richiede alla Stazione Appaltante la variazione dei dati trasmessi con la Domanda di Ammissione.
- *Codice Progressivo di Iscrizione*: la sequenza numerica che identifica l'Operatore Economico ai fini dell'iscrizione all'Albo.
- *Codice Operatore Economico*: la sequenza numerica che identifica l'Operatore Economico in tutti rapporti di natura commerciale con la Stazione Appaltante.

Art. 1 – Istituzione dell'Albo Operatori Economici ed oggetto del medesimo

1. E' istituito l'Albo degli Operatori Economici per la Regione Siciliana relativo a lavori, servizi e forniture nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 36 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm. ii..
2. Le presenti norme ne disciplinano i meccanismi di formazione ed aggiornamento, le modalità di utilizzo e selezione degli operatori economici iscritti, ed ogni altro profilo di gestione.
3. Gli scopi che il Dipartimento regionale Tecnico ed il Responsabile Anagrafico della Stazione Appaltante (RASA) nominato con delibera di Giunta Regionale n. 244 del nello stesso Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Regionale Tecnico intende perseguire con l'Albo degli Operatori Economici che intendono partecipare alla gare aventi ad oggetto contratti pubblici, sono i seguenti:
 - a) adottare uno strumento di banca dati unificato mirato alla semplificazione delle procedure di gara che contribuisca ad un più rapido espletamento delle operazioni medesime.

Art. 2 – Ambito applicativo e soggetti ammessi

1. L'Albo degli Operatori Economici sarà utilizzato nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di lavori, beni e servizi di cui al Codice Appalti ed alle altre disposizioni di legge in tema di affidamenti pubblici ivi compresa ogni modifica successiva ed integrazione.

2. In particolare l'Albo è adottato anche per le procedure di gara aperte, consentendo l'iscrizione dell'operatore economico anche in fase di presentazione dell'offerta ed il deposito della documentazione amministrativa di cui alla busta A nello stesso Albo, con contestuale deposito (upload), nella procedura di gara cui lo stesso partecipa, di una dichiarazione firmata digitalmente indicante la presenza della documentazione amministrativa nell'apposita sezione dell'Albo Fornitori, successivamente verificata dalla Commissione di Gara durante l'espletamento della stessa.

Tale modalità di verifica della documentazione consentirà la creazione di un "cassetto degli Operatori Economici" con la documentazione amministrativa e/o di verifica dei requisiti degli stessi sempre aggiornata e verificata.

Le verifiche effettuate dalle Commissioni di Gara attraverso il "cassetto degli Operatori economici" ridurranno le tempistiche di verifica dei requisiti e di contrattualizzazione dell'aggiudicatario, operando una collazione dei documenti/dichiarazioni/certificazioni dell'Operatore Economico "verificati" e fruibili nel "cassetto" per tutte le procedure di affidamento poste in essere dalla Stazione Appaltante.

3. E' fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere fuori dall'Albo Operatori Economici telematico :

qualora, in relazione all'appalto che si intende affidare, non siano iscritti all'Albo Operatori Economici in numero sufficiente a garantire che la procedura concorsuale si svolga con il numero minimo di Operatori previsto per Codice Appalti;

qualora, per la specialità delle prestazioni ricercate dalla Stazione Appaltante, all'interno dell'Albo non sia possibile reperire Operatori Economici idonei;

4. Ai sensi dell'art. 45 e 46 del Codice Appalti, sono ammessi all'iscrizione all'Albo i seguenti Operatori Economici, previa valutazione della Stazione Appaltante:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
- tutti gli altri soggetti individuali o collettivi che, pur non essendo previsti nelle categorie di cui all'art. 45 del Codice Appalti, svolgano attività economica in materia di lavori, servizi e forniture, e siano idonei a divenire affidatari di contratti pubblici.

- i liberi professionisti, singoli o associati, che potranno iscriversi con le modalità dell'Albo Unico Regionale ex art. 12, comma 4, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, costituito dall'elenco degli operatori economici, ove sono iscritti, ad istanza di parte, i soggetti di cui all'articolo 46 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., per l'affidamento degli incarichi professionali di cui all'art.31, comma 8, ed art.157, comma 2, del D.L.vo 18 aprile n. 50 e ss.mm.ii. (affidamenti di importo complessivamente inferiore ad euro 100.000,00), nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nonché i liberi professionisti per gli affidamenti di importo superiore ad € 100.000,00.

Art. 3 - Struttura dell'albo

1. L'Albo degli Operatori Economici è articolato in elenchi di operatori e in categorie merceologiche e relative classifiche, che contengono il sottoinsieme delle "divisioni" del

Vocabolario Comune per gli appalti pubblici (CPV) –adottato dal regolamento CE n.213/2008 in vigore dal 17/9/2008.

Tale elenco di categorie merceologiche (Allegato AF) è presente sul sito www.lavoripubblici.sicilia.it sezione Albo Operatori Economici.

2. L'elenco di cui all'allegato AF può essere soggetto ad aggiornamento annuale in conseguenza dell'attività di programmazione e, pertanto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di modificarlo in occasione di ogni aggiornamento annuale dell'Albo previsto al successivo art. 8.

3. Gli elenchi di Operatori Economici disponibili per l'iscrizione all'Albo sono:

- Elenco delle Aziende esecutrici di Lavori Pubblici.

L'operatore economico che intenda iscriversi all'Elenco delle Aziende esecutrici di lavori pubblici, ha facoltà di registrarsi in tutte le categorie generali o specializzate per cui risulti in possesso di valido attestato di qualificazione SOA, rilasciato dagli Organismi abilitati. L'operatore economico privo di attestato di qualificazione SOA può comunque iscriversi alle categorie generali o specializzate di interesse (assimilate SOA) indicando l'importo massimo dei lavori eseguiti negli ultimi cinque esercizi finanziari per ogni categoria di iscrizione.

- Elenco degli Operatori Economici Fornitori di Beni e Servizi

L'operatore economico che intende iscriversi all'Elenco Fornitori di beni e servizi ha facoltà di registrarsi ad un numero di categorie merceologiche pari alle abilitazioni indicate nel certificato camerale.

Le categorie merceologiche alle quali il Soggetto richiedente vuole iscriversi devono trovare un preciso riscontro nelle attività espletate dal Soggetto medesimo rilevabili dal certificato della CCIAA.

- Elenco dei Professionisti tecnici –

Sezione affidamenti per importi inferiori ad € 100.000,00

Sezione affidamenti per importi superiori ad € 100.000,00

L'operatore economico che intende iscriversi all'Elenco dei tecnici ha facoltà di registrarsi indicando il titolo professionale posseduto nonché la tipologia di servizi prestanti nell'ultimo decennio.

- Elenco di Altri ordini professionali.

L'operatore economico che intende iscriversi all'Elenco dei professionisti ha la facoltà di registrarsi indicando il titolo professionale posseduto, la tipologia di servizi prestanti nonché il fatturato maturato negli ultimi tre esercizi.

4. La responsabilità della tenuta dell'Albo ed il suo aggiornamento è in capo al Servizio 1 del Dipartimento Regionale Tecnico tramite il Responsabile delle Piattaforme Telematiche del Dipartimento Regionale Tecnico che si avvale dei Referenti Informatici degli Uffici del Genio Civile e degli Urega.

Art. 4 – Requisiti soggettivi di ammissione all'Albo

1. Ai fini dell'iscrizione, gli Operatori Economici dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza;
- c) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

d) Ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;

e) Ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D. Lgs. 81/2008;

ed inoltre:

- *PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO AZIENDE ESECUTRICI DI LAVORI PUBBLICI*

- a) Possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 DPR n. 207/2010 per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
- b) Attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata per l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00;
- c) Attestazione del sistema di qualità aziendale per procedure di gara di importo pari o superiore alla III classifica così come definita dall'art. 63 comma 1 D.P.R. n. 207/2010;
- d) Certificazioni equipollenti.

- *PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DI FORNITORI BENI E SERVIZI*

a) Capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture o servizi, corrispondenti alla propria categoria e sottocategoria, realizzate negli ultimi tre esercizi;

b) Capacità tecnica, documentata mediante:

- Descrizione dell'attrezzatura tecnica, con la precisazione delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e ricerca dell'impresa;
- L'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici di cui l'impresa ha la disponibilità;
- Certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione "Sistema Qualità"; il fornitore ha facoltà di presentare nell'apposita sezione altre certificazioni a comprovare la propria capacità tecnica.

- PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI TECNICI di cui all'art.46

Per affidamenti di importo inferiore ad € 1000.000,00 secondo le modalità indicate nel D.D.G. - 543/2014 e D.D.G. 346/2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, di costituzione ed aggiornamento dell'Albo Unico Regionale ex art. 12, comma 4, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, costituito dall'elenco degli operatori economici, ove sono iscritti, ad istanza di parte, i soggetti di cui all'articolo 46 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.

(per importi superiori ad € 100.000,00).

- a) Iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto;
- b) Capacità tecnica, documentata mediante indicazione dell'importo massimo dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi, etc., eseguiti negli ultimi 10 esercizi finanziari.

- PER L'ISCRIZIONE ALLE SEZIONI DEGLI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI

- a) Iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto.
- b) Capacità tecnica documentata mediante indicazione del fatturato realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari nonché la tipologia dei servizi svolti.

Art. 5 - Modalità di iscrizione e modifica

1. L'operatore economico interessato all'iscrizione dovrà compilare apposita istanza esclusivamente per via telematica collegandosi al sito istituzionale www.lavoripubblici.sicilia.it sezione "*Albo Operatori Economici*". In tale pagina web viene gestita l'iscrizione agli Albi/elenchi qualificati degli Operatori Economici dell'Ente.
2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo e del mantenimento della medesima, gli Operatori Economici dovranno pertanto possedere:
 - una casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, del d.P.R. n. 68 dell'11 febbraio 2005 e del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e successive modificazioni, presso la quale saranno indirizzate le comunicazioni della Stazione Appaltante relative alla tenuta dell'Albo;
 - abilitazione alla firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modificazioni, da utilizzarsi per la sottoscrizione dei documenti informatici da trasmettersi alla Stazione Appaltante.
3. L'account creato dal sistema a seguito della registrazione sarà differenziato in relazione alla tipologia dell'albo prescelto ovvero della categoria merceologica prescelta. Una volta effettuata la registrazione, l'Operatore Economico sarà guidato alla compilazione della propria anagrafica e quindi potrà procedere con l'iscrizione all'Albo di interesse compilando tutti i campi obbligatori e allegando le documentazioni richieste.
4. I soggetti che avessero già effettuato la registrazione in occasione di precedenti iscrizioni e volessero integrare o modificare il proprio profilo di iscrizione potranno procedere alla modifica della registrazione autenticandosi nella sezione "*Accedi*", inserendo le credenziali di accesso al sistema; in caso di modifiche sostanziali saranno riassoggettati a nuova abilitazione e la presenza nell'Albo potrà essere momentaneamente sospesa se le modifiche e/o integrazioni hanno incidenza sulla permanenza dei requisiti precedentemente validati.
5. In caso di smarrimento delle credenziali stesse, nella sezione dedicata all'autenticazione, è attivo un sistema di recupero automatico della password. E' altresì previsto l'accesso con Carta Nazionale dei Servizi, Spid e Carta di identità elettronica CIE.
6. In fase di compilazione dell'istanza telematica di ammissione l'Operatore Economico è chiamato a rendere una serie di dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione.

7. Le dichiarazioni sono rese selezionando la casella contenente la dichiarazione di interesse e completando gli appositi spazi se richiesto. Qualora nell'istanza le dichiarazioni obbligatorie risultassero omesse o incomplete la procedura di iscrizione non renderà possibile richiedere l'abilitazione.
8. Saranno comunque segnalati tutti i campi mancanti e/o gli allegati obbligatori mancanti omessi durante la procedura di iscrizione. In qualsiasi fase di immissione dati, lo stato di iscrizione potrà essere salvato per poter essere ripreso e completato ad un successivo accesso.
9. Al termine della compilazione di tutte le sezioni dell'istanza, verrà automaticamente generata una autocertificazione in formato PDF che riporterà il contenuto dei dati immessi, questa dovrà essere scaricata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Operatore Economico. Alla domanda sarà allegata copia del documento di identità del sottoscrittore.
10. L'istanza così sottoscritta e completa di tutti i documenti richiesti attiverà la richiesta di abilitazione.
11. Non sono accettate istanze di iscrizione che non siano quelle inserite tra la modulistica dell'albo stesso.
12. Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata.
13. L'Ente non assume alcuna responsabilità per il mancato invio o di erronea documentazione o dovuti a disguidi di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
14. È compito dell'Operatore Economico leggere con attenzione e seguire le indicazioni e avvertenze fornite dal software durante la compilazione.
15. Ulteriori informazioni sono riscontrabili nell'apposita area dedicata alla manualistica e alle FAQ. In via alternativa è a disposizione l'assistenza tecnica, le cui modalità di contatto sono indicate nell'area "*Supporto Tecnico*".
16. L'istanza di abilitazione verrà accolta in modo automatizzato, ove siano stati compilati tutti i campi obbligatori, verrà valutata dall'Amministrazione, che ne comunicherà l'esito all'Operatore Economico entro 30 gg.
17. L'iscrizione al relativo Albo sarà confermata tramite l'invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in fase di registrazione e potrà essere immediatamente riscontrata nella sezione *Albo Operatori Economici*.

18. L'iscrizione ed ogni effetto ad essa conseguente decorreranno dalla data in cui sarà notificata online l'approvazione della domanda.

19. L'elenco operatori economici si configura come un elenco aperto, pertanto i soggetti interessati all'iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'inserimento.

20. In tutti i casi in cui non fosse possibile accogliere la Domanda di Ammissione, prima del rigetto la Stazione Appaltante comunicherà all'Operatore i motivi che ostano all'accoglimento della medesima. Entro il termine di ulteriori dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Operatore interessato potrà presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da ulteriore documentazione utile all'iscrizione

21. Gli Operatori Economici iscritti dovranno comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre sette (7) giorni dal suo verificarsi, l'eventuale perdita dei requisiti richiesti, l'eventuale cambio del domicilio legale e/o del legale rappresentante e qualsiasi altra variazione dei dati indicati nella domanda di iscrizione.

22. L'iscrizione all'Albo scadrà al 31 dicembre di ogni anno, e sarà sottoposta ad aggiornamento in sede di revisione annuale dell'Albo. Il rinnovo di iscrizione sarà effettuato telematicamente dallo stesso Operatore Economico.

23. L'ammissione all'Albo dell'Operatore non sarà costitutiva né di diritti, né di aspettative, né di interessi qualificati in ordine alla sottoscrizione di futuri contratti con la Stazione Appaltante.

24. La pubblicazione delle presenti Norme, dell'Albo Operatori Economici e degli avvisi preparatori, nonché la diffusione della documentazione richiamata nel presente Regolamento e la stessa istituzione dell'Albo, non costituiscono in alcun modo l'avvio di una procedura di affidamento di contratti pubblici, ma rappresentano adempimenti esclusivamente funzionali alla creazione di una banca dati di Operatori Economici.

25. L'Operatore Economico, con il completamento della procedura di iscrizione, prende atto ed accetta che tutte le comunicazioni inviate da Regione Siciliana - DRT all'area riservata dell'Operatore Economico saranno considerate a tutti gli effetti notificate e conosciute dall'impresa stessa. Sarà cura dell'Operatore Economico, che se ne assume ogni responsabilità, prenderne visione.

26. L'iscrizione al presente Albo rappresenta una libera scelta effettuata dall'Operatore Economico che intende usufruire della possibilità di attingere ad una procedura semplificata inerente la produzione documentale richiesta nei bandi di gara pubblicati nell'ambito della Regione Siciliana.

Tuttavia si precisa che tale procedura non esclude la libera partecipazione alle gare d'appalto da parte di soggetti/Operatori Economici che intendano produrre quanto richiesto nei bandi di gara producendo di volta in volta i documenti e certificazioni ivi indicati.

Art. 6 – Verifiche sul possesso dei requisiti

1. Sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere, in ogni momento, anche mediante accertamenti a campione, e secondo criteri di rotazione, alle verifiche documentali dei requisiti autodichiarati dagli Operatori Economici ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/00, richiedendo, ai medesimi la trasmissione della documentazione in originale nella loro esclusiva disponibilità a comprova di quanto dichiarato e agli enti preposti la documentazione per la verifica dei requisiti generali dell'art. 80 del codice appalti.
2. In caso di affidamento di contratti pubblici, agli Operatori Economici, sottoposti alle verifiche, verrà richiesta solo la documentazione necessaria ad integrare quella eventualmente già in possesso dell'Amministrazione, nei limiti in cui quest'ultima sia in corso di validità ai sensi di legge.

Art. 7 – Revisione annuale dell'Albo

1. L'Albo verrà aggiornato dagli Operatori Economici stessi non appena venga meno una delle condizioni di cui alle dichiarazioni sottoscritte in sede di iscrizione. L'albo ha comunque durata annuale.
2. Alla scadenza annuale dell'iscrizione, la Stazione Appaltante invierà all'Operatore Economico, presso la casella di posta elettronica certificata indicata in sede di iscrizione o rinnovo all'Albo, una richiesta di rinnovo della Domanda di Iscrizione, assegnando termine per l'invio di apposita Istanza di Rinnovo dell'iscrizione entro 30 giorni dalla comunicazione.
3. Entro il 30esimo giorno, l'Operatore Economico dovrà sottoporre alla Stazione Appaltante, con le stesse modalità di forma previste per la Domanda di Ammissione, l'Istanza di Rinnovo in questione, secondo le istruzioni reperibili sul sito della Stazione Appaltante, e mediante la compilazione del form eventualmente messo a disposizione.
4. Dalla data di ricezione dell'Istanza in capo alla Stazione Appaltante prenderà avvio la fase istruttoria, della durata massima di trenta (30) giorni, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990.

5. In tutti i casi in cui non fosse possibile accogliere l'Istanza di Rinnovo dell'iscrizione, prima del rigetto la Stazione Appaltante comunicherà all'Operatore Economico i motivi che ostano all'accoglimento della medesima. Entro il termine di ulteriori dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Operatore Economico interessato potrà presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da ulteriore documentazione utile al rinnovo dell'iscrizione.
6. Il rinnovo lascerà inalterato il Codice Progressivo di Iscrizione e il Codice assegnato all'Operatore Economico.
7. In difetto di trasmissione dell'Istanza di Rinnovo entro il 30esimo giorno, l'Operatore Economico sarà sospeso d'ufficio dall'Albo. I termini successivi per l'istruzione dell'Istanza, e quelli ulteriori per i chiarimenti, saranno ricollegati alla data di presentazione dell'Istanza stessa.
8. La sospensione dall'Albo verrà comunicata mediante apposito provvedimento del Responsabile delle Piattaforme Telematiche del DRT. La sospensione non equivale alla cancellazione dell'Operatore Economico: i dati rimarranno attivi nel sistema e, in caso di aggiornamento tardivo da parte dell'Operatore Economico, esso verrà riabilitato e visibile nell'albo.

Art. 8 – Variazioni su richiesta dell'Operatore

1. L'Operatore Economico potrà richiedere in ogni momento la variazione di dati precedentemente inseriti nell'Albo, mediante apposita Richiesta di Variazione, da presentarsi con le medesime modalità di forma previste per la Domanda di Ammissione, secondo le istruzioni reperibili sul sito della Stazione Appaltante, e mediante la compilazione del form eventualmente messo a disposizione.
2. Dalla data di ricezione della Richiesta in capo alla Stazione Appaltante prenderà avvio la fase istruttoria, della durata massima di trenta (30) giorni, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990.
3. In tutti i casi in cui non fosse possibile accogliere la Richiesta di Variazione, prima del suo rigetto la Stazione Appaltante comunicherà all'Operatore i motivi che ostano all'accoglimento. Entro il termine di ulteriori dieci (10) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l'Operatore interessato potrà presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da ulteriore documentazione utile all'iscrizione.

4. Tale procedura comporta l'automatica sospensione dell'Operatore Economico dall'Albo; detta sospensione, a seguito delle opportune verifiche del caso, potrà essere annullata (riattivazione del soggetto) o meno (conferma della sospensione) a seconda che la procedura di verifica abbia dato esito positivo o negativo che sarà comunicato tramite mail all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in fase di registrazione. E' fatto salvo quanto riportato all'art. 5 comma 4.
5. La variazione lascerà inalterati il Codice Progressivo di Iscrizione e il Codice dell'Operatore Economico.

Art. 9 - Sospensioni e cancellazioni dall'Albo

1. La Stazione Appaltante provvederà a sospendere dal Albo l'Operatore Economico nei seguenti casi:
 - a) mancata comunicazione, entro il termine perentorio di sette (7) giorni dal verificarsi, di ogni evento che possa comportare la perdita della capacità generale a divenire affidatario di contratti pubblici;
 - b) mancata trasmissione dell'Istanza di Rinnovo dell'iscrizione entro il termine del 30esimo giorno di ogni scadenza annuale;
2. La Stazione Appaltante provvederà alla cancellazione degli Operatori Economici dall'Albo nei seguenti casi:
 - a) richiesta di cancellazione avanzata dall'Operatore Economico;
 - b) cessazione dell'attività d'impresa, in qualunque modo accertata;
 - c) perdita dei requisiti per l'iscrizione all'Albo, accertata dalla Stazione Appaltante o dichiarata dallo stesso Operatore Economico in sede di Istanza di Rinnovo o Richiesta di Variazione;
 - d) mancata o mendace dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
 - e) mancata trasmissione dell'Istanza di Rinnovo dell'iscrizione;
 - f) mancata produzione della documentazione probatoria comprovante i requisiti di iscrizione all'Albo, nel caso di specifica richiesta, entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante;
 - g) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione Appaltante o errore grave nell'esercizio dell'attività professionale accertata dai competenti organi preposti;

h) altri eventuali casi previsti dalla normativa;

3. Il Responsabile del Procedimento compirà gli accertamenti del caso e procederà alla contestazione scritta degli addebiti. L'Operatore Economico interessato potrà presentare eventuali giustificazioni entro il termine che le gli verrà assegnato dalla Stazione Appaltante, prima dell'adozione dell'eventuale provvedimento di cancellazione.

Art. 10 – Trattamento dei dati raccolti presso gli Operatori Economici

1. Ai sensi GDPR (*"Codice in materia di Protezione dei Dati Personali"*), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini dell'iscrizione all'Albo degli operatori Economici, si precisa che:

- o titolare del trattamento è Regione Siciliana DRT, incaricato del trattamento è il Responsabile delle Piattaforme Telematiche;
- o il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento delle operazioni di iscrizione all'Albo, di consultazione del medesimo e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- o il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'articolo 4, comma 1°, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- o i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- o i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- o i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;

o l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui al predetto GDPR.

Ai fini del trattamento, gli Operatori Economici, in sede di iscrizione all'Albo, di rinnovo dell'iscrizione e di richiesta di variazione dei dati in esso contenuti, verranno invitati a rendere il proprio consenso al trattamento nelle forme previste dal GDPR

Art. 11 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Gli operatori economici iscritti all'Albo dovranno rispettare quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.

Art. 12 - Norma di coordinamento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul sito aziendale e si applica alle procedure da avviarsi dopo tale termine.

Art. 13-Pubblicità

1. L'avviso di istituzione dell'Albo degli Operatori Economici telematico è pubblicato sul sito internet dell'Ente www.lavoripubblici.sicilia.it